

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA 295 DEL 9/05/2018

Oggetto: Procedura selettiva per titoli finalizzata ad individuare un collaboratore a supporto dell'Ufficio Speciale – Profilo Esperto relazioni istituzionali – Nomina esperto.


Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;


Vista l'Intesa del 9 e 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente delle Province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo, con la quale, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del Decreto Legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato costituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) e disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di Fossa a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 9 e 10 agosto 2012 Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere


Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Richiamati gli atti di proroga e, segnatamente, il D.P.C.M. del 15 dicembre 2016 della Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il D.P.C.M. dell'11 gennaio 2016;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter DL 83/2012, convertito in L. 134/2012, l'Ufficio Speciale risulta essere costituito anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del TUEL e che in linea con tale principio normativo l'Ufficio coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee dei comuni del cratere; supporta i comuni del cratere, tramite il proprio personale, al fine di assicurare la qualità della ricostruzione pubblica e privata; coordina gli interventi previsti dai comuni; effettua l'istruttoria dei piani di ricostruzione, effettua il monitoraggio dei dati e, infine, esegue il controllo dei processi della ricostruzione;

Atteso altresì che l'art. 2-bis del decreto legge 4 dicembre 2017, convertito in legge n. 148 del 16 ottobre 2017 ha stabilito che: "Dal ((1° luglio 2018)), gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del ((1° luglio 2018)), presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del ((1° luglio 2018)), presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ((informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee,)) tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi ((, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee))”;


Considerato che l'Ufficio per la complessità delle funzioni da esercitare nell'ambito del processo di riorganizzazione definito dalla norma ha l'oggettiva esigenza di garantire l'attività di: raccordo tra tutti gli enti locali coinvolti nella riorganizzazione e l'Ufficio Speciale, nonché di Uffici governativi di controllo, disamina e predisposizione di atti finalizzati all'elaborazione di proposte attuative del processo di riorganizzazione nonché eventuali e necessarie modifiche di carattere normativo;


Considerato che per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti anche in ragione di quanto disciplinato nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale, nonché in ragione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001;

Rilevato che il citato art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che: “5-bis. *E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”;*

Visto il successivo Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che “Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019”;

Richiamato il comma 6 dell'art. 7 del citato decreto legislativo il quale dispone che: “6. *Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al*





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico";

Rilevato che allo stato l'Ufficio non può far fronte a tali impellenti esigenze mediante il ricorso al personale interno le quali devono essere avviate con carattere di urgenza;

Vista la determinazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città Dell'Aquila n. 207 dell'8 giugno 2017 e i relativi allegati ivi compreso l'Avviso con cui è stata indetta dall'USRA una procedura selettiva per titoli finalizzata ad individuare un consulente esperto con profilo del tutto analogo a quello ad oggi resosi necessario per USRC;

Considerato che i due Uffici sono stati istituiti entrambi dall'art. 67 ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, svolgendo le medesime funzioni e attività connesse alla ricostruzione pubblica e privata in qualità di amministrazione sostanzialmente statali di cui gli Enti Locali si avvalgono con competenze, USRA, per il Comune di L'Aquila, e USRC per i restanti comuni del cratere e per quelli fuori cratere;

Rilevato che i due Uffici esercitano peraltro talune funzioni e servizi in maniera congiunta, approvando atti, provvedimenti e circolare a firma congiunta pur nel rispetto delle rispettive contabilità separate;

Visto in particolare l'Avviso di selezione ed i requisiti culturali e professionali richiesti ai candidati nonché i criteri di valutazione degli stessi adottati dalla Commissione USRA;

Richiamata la nota prot. 5820 del 2 maggio 2018 con la quale USRC ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo degli atti conseguenti alla ridetta selezione al fine di individuare tra le candidature pervenute un esperto cui conferire incarico con profilo ed attività del tutto analoghe a quelle già oggetto di valutazione comparativa;

Vista la nota prot. 5943 del 4 maggio 2018 con cui l'USRA ha accolto la ridetta richiesta;


Considerato che nell'ambito delle candidature pervenute risultano utilmente valutate per valori oggettivi di punteggio Manuela Visca (totale 26); Giuseppe Coppola (totale 25), Maurizio Giovanni Imperio (totale 20); Lidia Flocco (totale 11); Rita Principe (totale 7); Valentina Di Sabatino (totale 3);

Considerato che per consentire la prosecuzione dei compiti affidati all'Ufficio Speciale è assolutamente necessario e imprescindibile che l'esperto inizi la propria attività di collaborazione immediatamente, con decorrenza dal 7 maggio e sino al 31 dicembre 2018;

Ritenuto pertanto di poter procedere al conferimento dell'incarico con l'esperto selezionato mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo la cui efficacia è comunque subordinata all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della



4



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro 22.000,00 di cui euro 16.000,00 quale compenso lordo per l'intero periodo di durata dell'incarico ed euro 6.000,00 per oneri a carico dell'Ufficio calcolati sulle vigenti aliquote;


Tenuto conto che il CAP. 1359 Tabella 8 MIN. INT. prevede per l'Ufficio Speciale per la ricostruzione degli altri comuni del cratere e fuori cratere lo stanziamento di euro 178.536,50 "Spese di Funzionamento", Annualità 2018 per le spese connesse alla gestione e al funzionamento;


Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere in personale del Titolare,

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

1. Di prendere atto del Verbale n. 1 del 27 giugno 2017 dell'USRA di selezione dei candidati valutato nell'ambito della procedura di valutazione comparativa per "Esperto relazioni istituzionali" di cui all'allegato A che parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di conferire un incarico di lavoro autonomo alla Dott.ssa Manuela Visca, nata a L'Aquila CF VSC MNL 77S 45A 345X la quale ha conseguito un punteggio di valutazione utile alla sottoscrizione del relativo impegno contrattuale con Profilo di Esperto relazioni istituzionali;
3. di stipulare con il sopra citato esperto un contratto di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001 con decorrenza dal 10 maggio 2018 e sino al 31 dicembre 2018;
4. di dare atto che sarà oggetto del presente incarico le seguenti attività di consulenza connesse al progetto di riorganizzazione di cui all'art. 2-bis, comma 32, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017 con attività di:
 - disamina della normativa e supporto per azioni di adeguamento;
 - studio e predisposizione di atti finalizzati all'elaborazione di eventuali proposte di modifiche legislative e normative al fine di realizzazione il progetto di riorganizzazione;
 - relazioni istituzionali e raccordo con gli Enti Governativi, gli Enti Locali, con gli Uffici Amministrativi, governativi e non governativi per la sottoscrizione di intese, convenzioni e atti richiamati dalle citate disposizioni quali atti propedeutici alla riuscita del progetto di riorganizzazione;
 - creazione di dossier e documenti inerenti le attività di competenza dell'Ufficio per l'attuazione delle previsioni normative intervenute a dettare la riorganizzazione;



5



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

5. Di stabilire che il compenso lordo è pari a 22.000,00 di cui euro 16.000,00 quale compenso lordo per l'intero periodo di durata dell'incarico ed euro 6.000,00 per oneri a carico dell'Ufficio calcolati sulle vigenti aliquote;
6. (di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulla voce di Spesa "Funzionamento" attiva sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5731 - CAP. 1359 Tabella 8 MIN. INT. annualità 2018;
7. Di subordinare l'efficacia del contratto all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
8. Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi, nonché le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e curriculum vitae et studiorum sull'albo pretorio on-line del sito istituzionale www.usrc.it, alla sezione albo pretorio on-line.

Fossa (AQ) li 09/05/2018

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Doit. Paolo Esposito

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Vista l'Intesa del 9 e 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente delle Province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo, con la quale, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del Decreto Legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato costituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) e disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di Fossa a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 9 e 10 agosto 2012 Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Richiamati gli atti di proroga e, segnatamente, il D.P.C.M. del 15 dicembre 2016 della Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il D.P.C.M. dell'11 gennaio 2016;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter DL 83/2012, convertito in L. 134/2012, l'Ufficio Speciale risulta essere costituito anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del TUEL e che in linea con tale principio normativo l'Ufficio coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee dei comuni del cratere; supporta i comuni del cratere, tramite il proprio personale, al fine di assicurare la qualità della ricostruzione pubblica e privata; coordina gli interventi previsti dai comuni; effettua l'istruttoria dei piani di ricostruzione; monitora i dati e, infine, esegue il controllo dei processi della ricostruzione;




Atteso altresì che l'art. 2-bis del decreto legge 4 dicembre 2017, convertito in legge n. 148 del 16 ottobre 2017 ha stabilito che: *“Dal ((1° luglio 2018)), gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del ((1° luglio 2018)), presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del ((1° luglio 2018)), presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ((informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee,)) tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi ((, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee))”;*

Considerato che l'Ufficio per la complessità delle funzioni da esercitare nell'ambito del processo di riorganizzazione definito dalla norma ha l'oggettiva esigenza di garantire l'attività di: raccordo tra tutti gli enti locali coinvolti nella riorganizzazione e l'Ufficio Speciale, nonché di Uffici governativi di controllo, disamina e predisposizione di atti finalizzati all'elaborazione di proposte attuative del processo di riorganizzazione nonché eventuali e necessarie modifiche di carattere normativo;

Rilevato che allo stato l'Ufficio non può far fronte a tali impellenti esigenze mediante il ricorso al personale interno le quali devono essere avviate con carattere di urgenza;

Considerato che per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti anche in ragione di quanto disciplinato nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale, nonché in ragione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001;

Rilevato che il citato art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che: *5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”;*



Visto il successivo Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019";

Richiamato il comma 6 dell'art. 7 del citato decreto legislativo il quale dispone che: "6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico";

Vista la determinazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città Dell'Aquila n. 207 dell'8 giugno 2017 e i relativi allegati ivi compreso l'Avviso con cui è stata indetta dall'USRA una procedura selettiva per titoli finalizzata ad individuare un consulente esperto con profilo del tutto analogo a quello ad oggi resosi necessario per USRC;

Considerato che i due Uffici sono stati istituiti entrambi dall'art. 67 ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, svolgendo le medesime funzioni e attività connesse alla ricostruzione pubblica e privata in qualità di amministrazione sostanzialmente statali di cui gli Enti Locali si avvalgono con competenze, USRA, per il Comune di L'Aquila, e USRC per i restanti comuni del cratere e per quelli fuori cratere;

Rilevato che i due Uffici esercitano peraltro talune funzioni e servizi in maniera congiunta, approvando atti, provvedimenti e circolare a firma congiunta pur nel rispetto delle rispettive contabilità separate ;

Visto in particolare l'Avviso di selezione ed i requisiti culturali e professionali richiesti ai candidati nonché i criteri di valutazione degli stessi adottati dalla Commissione USRA;


Richiamata la nota prot. 5820 del 2 maggio 2018 con la quale USRC ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo degli atti conseguenti alla ridetta selezione al fine di individuare tra le candidature pervenute un esperto cui conferire incarico con profilo ed attività del tutto analoghe a quelle già oggetto di valutazione comparativa;

Vista la nota prot. 5943 del 4 maggio 2018 con cui l'USRA ha accolto la ridetta richiesta;

Dato atto delle risultanze della procedura di valutazione comparativa espletata dall'USRA formalmente condivise anche in segno di integrale approvazione con determinazione USRC n. 295 del 9 maggio 2018;

Considerato che per consentire la prosecuzione dei compiti affidati all'Ufficio Speciale è assolutamente necessario e imprescindibile che l'esperto inizi la propria attività di collaborazione immediatamente, con decorrenza dal 7 maggio e sino al 31 dicembre 2018;

Ritenuto pertanto di procedere al conferimento dell'incarico con l'esperto selezionato mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo la cui efficacia è comunque subordinata all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della



legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

Richiamato l'impegno della somma complessiva di euro 22.000,00 di cui euro 16.000,00 quale compenso lordo per l'intero periodo di durata dell'incarico ed euro 6.000,00 per oneri a carico dell'Ufficio calcolati sulle vigenti aliquote;

Tenuto conto che il CAP. 1359 Tabella 8 MIN. INT. prevede per l'Ufficio Speciale per la ricostruzione degli altri comuni del cratere e fuori cratere lo stanziamento di euro 178.536,50 "Spese di Funzionamento", Annualità 2018 per le spese connesse alla gestione e al funzionamento;

Richiamato l'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale adottato ai sensi dell'Intesa istitutiva dell'Ufficio;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, con sede a Fossa, codice fiscale 93068570667, di seguito denominato "committente", nella persona del dottor Paolo Esposito, titolare dell'Ufficio, domiciliato per la carica nella sede dell'Ufficio in Piazza Gemona 1, Località Villaggio San Lorenzo, Fossa (AQ)

E

L'Avv. Manuela Visca, nata a L'Aquila il 5 novembre 1977 (C.F. VSC MNL 77S 45A 345X) ed ivi residente in Via Piemonte 2/C 67100, di seguito denominato "Esperto"

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 OGGETTO DELL'INCARICO

All'Esperto, estraneo all'Amministrazione dello Stato, è conferito l'incarico di collaborazione che ha ad oggetto la gestione delle procedure il Progetto di riorganizzazione dei processi istruttori derivante dalle previsioni di cui all'art. 2-bis, comma 32, decreto legge 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017.

In particolare spetterà all'Esperto fornire la propria collaborazione con attività di: disamina della normativa e supporto per azioni di adeguamento; studio e predisposizione di atti finalizzati all'elaborazione di eventuali proposte di modifiche legislative e normative al fine di realizzazione il progetto di riorganizzazione; relazioni istituzionali e raccordo con gli Enti Governativi, gli Enti Locali, con gli Uffici Amministrativi, governativi e non governativi per la sottoscrizione di intese, convenzioni e atti richiamati dalle citate disposizioni quali atti propedeutici alla riuscita del progetto di riorganizzazione; creazione di dossier e documenti inerenti le attività di competenza dell'Ufficio per l'attuazione delle previsioni normative intervenute a dettare la riorganizzazione. Tali attività dovranno essere rese a supporto dell'Ufficio con diretta collaborazione con l'Area Tecnica, Settore Ricostruzione Privata.

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dall'esperto nel contesto di un rapporto privo del carattere della subordinazione e comporta da parte del medesimo l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari o vincoli gerarchici nei limiti della durata dell'incarico e del compenso pattuito.



Articolo 2

EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà decorrenza dal 8 maggio 2018 e sino al 31 dicembre 2018 e può essere prorogato limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento.

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito dei controlli preventivi di cui all'art. 17, comma 30 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito in legge n. 102 del 2009 e art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

Articolo 3

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'attività viene svolta dall'esperto di norma presso la sede dell'USRC e presso le sedi dei Comuni del cratere, nonché presso le sedi istituzionali competenti ove è necessario garantire una presenza continuativa.

Articolo 4

COMPENSO E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Per lo svolgimento dell'incarico è attribuito all'esperto il compenso di euro 22.000,00 (ventiduemila/00), onnicomprensivi.

Il compenso viene corrisposto in rate mensili posticipate. A tal fine, l'esperto dovrà trasmettere relazione mensile di regolare svolgimento delle attività e, successivamente alla disposizione di nulla osta a firma del Titolare dell'Ufficio Speciale o di figura da questi delegata, si procederà alla liquidazione del compenso entro e non oltre il giorno 20 (venti) del mese corrente alla data di acquisizione del nulla osta.

La malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Articolo 5

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il committente verifica il corretto svolgimento dell'incarico e, qualora rilevi che i risultati della prestazione risultino in tutto o in parte insoddisfacenti e non conformi a quanto richiesto e pattuito, può richiedere l'integrazione della prestazione entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate può provvedere alla liquidazione parziale della quota mensile del compenso pattuito e risolvere il contratto.


Unitamente alle relazioni mensili di cui all'articolo precedente, l'Esperto è tenuto a redigere una relazione conclusiva dettagliata di tutti gli atti, intese e documenti redati ed approvati con il suo supporto.

Articolo 6

RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

In caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti e al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso deve essere motivato.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per "giusta causa"; per sopravvenuta impossibilità di esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, comprese le ipotesi di inabilitazione, interdizione, sospensione/cancellazione dagli albi professionali; per gravi inadempienze contrattuali e per ogni altra ipotesi in cui l'esperto, nello svolgimento della sua attività, adotti comportamenti tali da determinare un danno notevole o una situazione di grave pregiudizio per il committente, fermo restando in tutti i casi sopra descritti, il risarcimento degli eventuali danni.



Entrambe le parti hanno facoltà di esercitare unilateralmente il recesso dal presente contratto con preavviso minimo di 15 giorni da comunicare per iscritto all'altra parte. Il mancato rispetto del predetto termine comporta il pagamento di una penale pari a 1/12 del corrispettivo pattuito.

Articolo 7

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'esperto si impegna a non diffondere, per la durata del presente contratto, e successivamente, notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, e a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio all'attività del committente. L'esperto, ricevuta l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali.

L'Esperto dichiara inoltre di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità e di impegnarsi a rimuovere ogni condizione di conflitto di interesse, impegnandosi a documentare in opportune informative le proprie attività eccedenti il presente incarico ove l'Ufficio lo ritenesse opportuno.

Articolo 8

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni degli articoli 2222 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 165/01. Ogni modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata in forma scritta tra le parti.

Articolo 9

TRACCIABILITÀ

Con l'accettazione del presente atto l'esperto si impegna formalmente a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari applicando le procedure di cui alla legge 136/2010. L'inadempienza alle norme previste dalla citata legge comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Articolo 10

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 11

PUBBLICAZIONE E CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

Il presente contratto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio e trasmesso ai competenti Uffici di controllo per le attività di controllo preventivo di legittimità e regolarità contabile.


Fossa, 10 maggio 2018

Letto, confermato, sottoscritto

L'Ufficio speciale per i comuni del cratere

Il Titolare

~~Dott. ...~~



Dott.ssa Manuela Nysca



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DE L'AQUILA

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Determinazione n 295 del 9 maggio 2018 - Controllo preventivo di legittimità

Si comunica che il provvedimento numero **295** del **09/05/2018** emanato dal usrc@pec.it, protocollato da questo Ufficio in data 11/05/2018 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 10970

ha superato

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero **43** in data **18/06/2018**.

Data 18/06/2018

Francesco Ingarra



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

0025636-04/07/2018-SCCLA-PCGEPRE-P

Oggetto: Attestazione registrazione atti pervenuti al controllo.

Si attesta che il contratto di collaborazione stipulato da codesto Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere con il collaboratore Avv. VISCA Manuela, pervenuto in posta elettronica certificata (PEC) a questo ufficio di controllo di legittimità (prot.0025255) è stato registrato in data 04/07/2018 al nr.1461.

Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Evoli (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 CAD e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



